

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1570
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANFAGNA, PAZZAGLIA, SERVELLO, PARLATO*Presentata il 12 aprile 1984*

Norme per gli accompagnatori turistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge quadro sul turismo (17 maggio 1983, n. 217), che per molti aspetti ha positivamente regolamentato il settore, d'altro lato ha determinato alcuni problemi, come quello degli « accompagnatori turistici » che è opportuno riconsiderare. L'articolo undici della citata legge, nello specificare le « attività professionali », così definisce quelle dell'accompagnatore turistico: « E accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo ».

Ma con questa formula le mansioni degli accompagnatori sono state definite solo parzialmente.

Occorre precisare che circa l'80 per cento degli accompagnatori lavora in *tours* d'Italia con gruppi di turisti stranieri ed il livello di qualificazione del lavoro effettivamente svolto viene sminuito dall'articolo undici. I programmi di viaggio prevedono delle visite di città con guide locali unicamente nelle città principali (Roma, Firenze, Venezia). Per il resto dell'itinerario sono gli accompagnatori che illustrano quello che si vede lungo le città di transito, e mentre la guida assiste il turista nel breve lasso di tempo di una visita della durata di qualche ora, l'accompagnatore è il suo amico, consigliere e guida, a volte

enciclopedica, per diversi giorni attraverso tutto il paese.

I programmi di viaggio comprendono sempre visite di città come Perugia, Assisi, Pisa, Siena, Bologna, Ravenna, Verona, Padova, Milano, ecc., dove, non essendo previste le guide locali, sono gli accompagnatori che illustrano le caratteristiche storiche, artistiche e culturali. Per contro con la legge n. 217 del 1983 all'accompagnatore non è stata riconosciuta proprio quella funzione culturale che di fatto svolge e non può non svolgere (le agenzie non lo chiamerebbero più), e non gli viene neppure riconosciuta la funzione di assistenza al cliente.

La mancata menzione nella norma della assistenza che gli accompagnatori svolgono (ed indicata come elemento essenziale delle attività proprie delle agenzie di viaggio), ha determinato una spiacevole situazione: le agenzie oggi ritengono di essere autorizzate dalla citata norma a servirsi di persone sprovviste della regolare licenza di accompagnatore turistico per effettuare l'assistenza ai gruppi (gruppi in arrivo e in partenza dagli aeroporti, trasferimenti da e per le stazioni ferroviarie, assistenza in albergo, ecc.) ed anche per l'accompagnamento.

È veramente da domandarsi per quale motivo gli accompagnatori « professionisti », che hanno superato un rigoroso esame pubblico per l'ottenimento della licenza, necessaria per l'esercizio della professione, non debbano lavorare anche in periodi di punta, mentre — ed in questo con l'aiuto della legge n. 217 del 1983 — lavorano gli « abusivi », preferiti dalle agenzie anche perché costano meno.

L'essere considerati « professionisti » finora, purtroppo, si è tradotto per gli accompagnatori unicamente in un sovraccarico di tasse che nel giro di pochi mesi sono aumentate in maniera esorbitante:

a) una legge del 1975 (n. 160, articolo 29) ha accomunato, ai fini previdenziali, gli accompagnatori turistici ai commercianti. Su questa base agli accompagnatori è stato richiesto il pagamento di cinque anni arretrati di contributi INPS, cifra del tutto insostenibile per l'accompagnatore turistico, la cui figura (lavoro saltuario, stagionale, soggetto ad alti e bassi) è ben diversa da quella del commerciante;

b) finora gli accompagnatori turistici emettevano, in accordo con le agenzie, delle ricevute fiscali esenti IVA, in base all'articolo 10, comma ventiduesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dove si legge: « Sono esenti IVA le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, palazzi, ville, parchi, giardini botanici e zoologici e simili ». Ora in base alla definizione della attività degli accompagnatori, come codificata dalla legge-quadro, sembra che le prestazioni di questa categoria non siano più « inerenti » alle visite citate e, quindi, non più esenti da IVA, come invece continuano ad essere le prestazioni delle guide locali.

Mentre da un lato proponiamo di meglio definire l'attività dell'accompagnatore turistico, dall'altro riteniamo opportuno esonerare questa categoria — in stretta analogia di quanto previsto per le « guide » — dal pagamento dell'IVA per le prestazioni professionalmente effettuate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione:

a) accompagna persone singole, o gruppi di persone, nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero;

b) cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori;

c) da completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati;

d) fornisce notizie significative di interesse turistico e culturale inerenti alle zone di transito, al di fuori dell'ambito delle attività proprie delle guide turistiche ».

ART. 2.

Il ventiduesimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'IVA le prestazioni inerenti all'accompagnamento, all'assistenza, di singole persone o gruppi di persone, nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, palazzi, ville, parchi, giardini botanici o zoologici e simili ».